



Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98
IN VIGORE IL 21 Agosto 2013- G.U n. 194 del 20 agosto 2013

Con l'entrata in vigore della legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, l'articolo 202 del Codice della Strada prevede la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada. Non in tutti i casi, però, le violazioni possono beneficiare della riduzione, sono indispensabili, infatti, alcune condizioni:

- prima di tutto il pagamento deve avvenire **entro e non oltre** i cinque giorni (anziché entro i 60 giorni consueti) successivi alla **contestazione o alla notificazione** del verbale;
- inoltre è necessaria che per tale violazione non sia prevista anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo oppure della sospensione della patente di guida.

Il Ministero dell'Interno con circolare del 12.08.2013 ha precisato che la riduzione in esame si applica anche ai casi di seguito elencati :

- alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis, C.d.S.;
- al pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S. (Obbligo di copertura assicurativa dei veicoli), applicando l'ulteriore riduzione del 30% anche sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad $\frac{1}{4}$, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro 5 giorni dalla



CITTÀ DI VENARIA REALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

- contestazione o dalla notificazione.
- Pagamenti di atti obbligatori previsti:
 - dall'art. 202 comma 2 bis, C.d.S., per le violazioni commesse da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose;
 - dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE;

Nel caso del conducente professionale, con la modifica del comma 2 ter dell'art. 202, è stata eliminata la disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, C.d.S. , prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle violazioni ivi previste e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista.

Tuttavia, va evidenziato che trattandosi di cauzione e non di pagamento in misura ridotta (***brevi manu, così come previsto al comma 2-bis***) a questa non potrà essere applicata la riduzione del 30%.

Bisogna inoltre tenere presente che per le violazioni al Codice della Strada per il quale è ammesso tale beneficio, l'importo decurtato del 30% pagabile entro 5 giorni sarà indicato espressamente dall'agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure risulterà indicato a stampa sul verbale notificato all'intestatario del veicolo.

Tale agevolazione si applicherà anche alle sanzioni comminate o notificate nei cinque giorni precedenti l'entrata in vigore della legge [ovvero dalle 00:00 del 21 agosto 2013].

Anche per le violazioni consistenti in “**divieti di sosta**” accertate con il



CITTÀ DI
VENARIA REALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

semplice “preavviso” lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dall’agente accertatore della polizia municipale il predetto pagamento decurtato del 30% sarà ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso (**entro e non oltre i 10 giorni dalla data di redazione del “preavviso”**) con il vantaggio di risparmiare le spese di notificazione, attualmente quantificate in € 15,50.

Si raccomanda di avvisare i trasgressori di prestare particolare attenzione nel pagare l’importo esatto, inclusi i decimali di euro: non solo non sono consentiti eventuali arrotondamenti, ma in caso di errore si perde il diritto al beneficio, dovendo quindi corrispondere la cifra intera anziché quella scontata.

La norma introduce la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore **SOLO** se dotato di strumentazione POS (bancomat, carte di credito ecc.); tuttavia, stante l’attuale indisponibilità di detta strumentazione da parte del personale operativo del Corpo, **NON E’ POSSIBILE AL MOMENTO AMMETTERE IL TRASGRESSORE A TALE MODALITA’ DI PAGAMENTO.**

Va precisato che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal codice della strada (come ad esempio le violazioni

relative ai Regolamenti Comunali) sia alle eventuali spese di notificazione/accertamento, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Si evidenzia, inoltre, che una volta pagata la sanzione con o senza sconto, VIENE MENO il diritto a presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto di Torino.